



Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Presidente |
| - Avv. Maria Elisabetta Contino | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 14 aprile 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Con formale reclamo del 2 febbraio 2010, formulato per il tramite di Confconsumatori, il ricorrente, premettendo di aver stipulato in data 20 luglio 2009 con la finanziaria destinataria della missiva un "Contratto di prestito estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quote dello stipendio/salario/pensione mensile" per il complessivo importo € 27.870,00, lamentava di avere in realtà ricevuto solo la somma di € 13.724,41 "a causa di diverse detrazioni assolutamente inspiegabili". Contestava inoltre come non gli fosse stata fornita alcuna informazione su dette detrazioni e non gli fosse stata richiesta la disponibilità alla cessione del quinto dello stipendio.

Asseriva, infine, il mancato rispetto delle disposizioni normative in tema di recesso, in spregio delle previsioni normative, essendo stato il contratto sottoscritto presso l'abitazione del reclamante.

Rispondeva la finanziaria con raccomandata del 25 febbraio 2010, evidenziando innanzitutto come, in forza del contratto di prestito sottoscritto il 20 luglio 2007, la somma di € 13.724,11 costituisse il "ricavo netto" effettivamente liquidato, mentre l'importo di € 27.840,00 rappresentasse "il montante lordo dell'operazione finanziaria", da restituirsi in 120 rate mensili.

Precisava quindi che il montante lordo era "comprensivo degli interessi TAN nonché delle spese e dei costi accessori del prestito (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi assicurativi obbligatori per legge, commissioni finanziarie, spese di istruttoria, etc.)", destinati, in quanto tali, ad essere versati dal cliente "in un'unica soluzione da corrispondersi al momento dell'erogazione del finanziamento", e quindi decurtati dall'importo del finanziamento lordo, concorrendo così "alla determinazione dell'importo netto erogato".



Venendo poi ai lamentati costi dell'operazione, sosteneva che "sin dal momento della sottoscrizione della richiesta di finanziamento" erano state illustrate al cliente "le caratteristiche e i costi del servizio richiesto" e che la stipula del contratto era avvenuta dopo "dopo la presa visione da parte del predetto delle condizioni contrattuali e del documento di sintesi".

Puntuale informativa sarebbe stata resa, inoltre, anche con riferimento ai termini e alle modalità di esercizio del diritto di recesso.

Replicava il mutuatario, con lettera del 26 marzo 2010, sempre tramite Confconsumatori, eccependo che in realtà neppure con la missiva del 25 febbraio gli era stata fornita giustificazione alcuna delle ragioni per le quali dall'importo di € 13.724,41 si era potuti giungere alla somma, superiore addirittura al doppio, di € 27.840,00, indice di una percentuale di interessi usuraia del 110%.

Seguiva un'ulteriore comunicazione del 16 aprile 2010, con la quale l'intermediaria si limitava a richiamare genericamente le argomentazioni già esposte nella precedente missiva, rilevando tuttavia al contempo che il TEG praticato non superava "il TEG rilevato da Banca d'Italia per il III trimestre 2009".

Con successiva lettera del 13 maggio 2010 il ricorrente chiedeva che l'intermediario rivedesse le proprie pretese, contestando nuovamente che il "montante lordo" potesse essere superiore al doppio del netto erogato.

Insoddisfatto delle risposte ricevute e del mancato accoglimento delle istanze formulate, il consumatore investiva della questione l'Arbitro Bancario Finanziario con ricorso del 30 settembre 2010.

Richiamandosi integralmente al reclamo del 2 febbraio 2010, allegava copia di esso così come della successiva corrispondenza scambiata con la finanziaria, e quindi le lettere dell'intermediaria del 25 febbraio e del 16 aprile 2010 e quelle inviate per conto del ricorrente da Confconsumatori il 26 marzo e successivamente il 13 maggio 2010, rimasta, quest'ultima, priva di riscontro.

Accludeva inoltre un "conto definitivo di liquidazione" stampato su carta intestata della finanziaria, totalmente privo di data e di sottoscrizioni, sia dell'una che dell'altra parte.

Tale stampato risulta riportare il nome del cliente, la denominazione di una società indicata come "Amministrazione" (denominazione che induce a ritenersi trattarsi del datore di lavoro del mutuatario, senza tuttavia che venga fornita alcuna indicazione in merito), il numero delle rate da pagare e l'importo di ciascuna, nonché un elenco di voci individuate come "Importo lordo del prestito", "Interessi bancari (al tasso annuo nominale a scalare mensilmente del 5,60%)", "Commissioni Agente/Mediatore Creditizio/altro Interm. Finanziario", "Oneri erariali e spese (notifica, istruttoria, bolli, postali obbligatorie, etc.)", "Costi assicurativi" e "Netto Cedente", e i relativi corrispondenti importi con due subtotali; compaiono poi altre due voci ("Anticipazione" ed "Estinzione/i anticipata/e") prive dell'indicazione di un importo. Al termine del documento sono riportati Taeg/Isc e Teg, senza precisazioni sulle relative modalità di calcolo.

In data 8 novembre 2010 l'intermediaria presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali preliminarmente ripercorreva la fase del reclamo (omettendo però di menzionare l'ultima missiva del ricorrente del 13 maggio 2010), affermando di avere fornito "chiarimenti con particolare riguardo alle spese e ai costi accessori al prestito" e facendo valere "la regolarità dei tassi applicati all'operazione finanziaria in parola".

Sosteneva quindi di aver regolarmente stipulato e perfezionato l'operazione di finanziamento, "adempiendo scrupolosamente a tutti i suoi obblighi".

A conferma di ciò, dichiarava di produrre, oltre alla copia del carteggio intercorso con il cliente, copia del contratto di prestito stipulato, copia di attestazione di avvenuta consegna di Avviso alla clientela contenente le Principali Norme Trasparenza e di Tutela del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Consumatore e del Foglio Informativo (che non risulta però tra i documenti allegati alle controdeduzioni), copia dell'informativa sulla Privacy e infine copia delle polizze assicurative contro il rischio impiego e il rischio vita.

Secondo la resistente, tale documentazione avrebbe dimostrato la regolarità delle pattuizioni contrattuali e del contenuto economico del contratto, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sarebbe stato a questo "noto sin dalle battute iniziali della negoziazione".

Nell'indicare incidentalmente che il "documento di sintesi" era incluso nel corpo del testo contrattuale, l'intermediaria sosteneva che il cliente avrebbe preso atto "prima della sottoscrizione del contratto", non solo degli importi dovuti a remunerazione del capitale, ma "anche delle detrazioni effettuate in sede di liquidazione del prestito a titolo di «commissioni cessionario» a copertura delle attività preliminari e conclusive del finanziamento e a titolo di «commissioni agente/mediatore creditizio/altro Intermediario Finanziario» che il cedente riconosce all'agente o al mediatore a copertura di tutte le attività di mediazione e ricerca della soluzione finanziaria più rispondente alle proprie personali esigenze", oltre che dei costi assicurativi e degli oneri erariali.

Con specifico riferimento agli importi, la resistente nelle controdeduzioni indicava in € 27.840,00 il capitale lordo mutuato, in € 6.559,99 il TAN scalato in misura fissa per l'intera durata del rapporto, in € 3.808,51 le commissioni per il Cessionario, in € 1.662,04 le commissioni agente/mediatore creditizio/altro Intermediario Finanziario, in € 23,20 gli oneri erariali e le spese, in € 2.062,15 per premi assicurativi a garanzia in caso di morte/perdite pecuniarie, per un netto ricavo di € 13.724,11.

Quanto alla pretesa natura usuraria del contratto di finanziamento, la resistente attestava che il TEG era pari al 13,313%, e dunque inferiore al tasso soglia dell'usura per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio rilevati dalla Banca d'Italia relativamente al trimestre 01/07-30/09/2009, e pari al 13,815%.

La resistente concludeva quindi le proprie controdeduzioni, chiedendo all'Arbitro di rigettare il ricorso proposto perché infondato sia in fatto sia in diritto, respingendo ogni contraria domanda, eccezione e produzione.

DIRITTO

1. L'istante, con il ricorso, si riporta integralmente, anche per quanto attiene al *petitum*, al proprio reclamo.

Nell'esercizio del potere-dovere, che, in ossequio al generale principio posto dall'art. 112 cod.proc. civ., spetta all'organo giudicante di individuare "contenuto e portata delle domande sottoposte alla sua cognizione" (Cass. 10 febbraio 2010, n. 3012) e "di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione" (Cass. 11 gennaio 2011, n. 455), ritiene il Collegio, come già in altre precedenti occasioni (cfr. decisione n.212/2010), che, dal reclamo sia possibile, per *relationem*, evincere sia la *causa petendi* che il *petitum*, e che pertanto il ricorso sia ricevibile.

Come costantemente espresso dalla giurisprudenza, il giudicante, infatti, nell'esercizio del potere-dovere sopra richiamato, "non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute", ma deve, "per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante", incorrendo addirittura "nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale", in particolare, ove prescinda "dal considerare che anche



un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il «petitum» e la «causa petendi» (Cass. 10 febbraio 2010, n. 3012).

I suddetti principi dovranno a maggior ragione trovare applicazione, come già messo in evidenza da questo Collegio (cfr. decisione n. 1328/2010), in un procedimento a carattere informale quale quello dell'Arbitro Bancario Finanziario.

2. Si duole innanzitutto il ricorrente di non aver ricevuto dall'intermediaria, né anteriormente né all'atto della stipula del contratto del 27 luglio 2009, un'adeguata informazione sui termini e condizioni ai quali il finanziamento di € 13.724,41 gli sarebbe stato concesso, carenza che lo ha verosimilmente indotto a contrarre un prestito, del quale, ove fosse viceversa stato in condizione di procedere ad una scelta informata e ponderata, non avrebbe richiesto a tali condizioni l'erogazione.

Chiede inoltre accertarsi (come desumibile dalla fase del reclamo) se il saggio di interessi stabilito dal contratto possa considerarsi usurario, mentre contesta la mancata inclusione nel contratto del diritto di recesso in suo favore.

Lamenta quindi il danno subito in conseguenza del comportamento della resistente, al quale chiede a questa di porre rimedio.

Sostenendo di avere adempiuto ai propri obblighi e rispettato le disposizioni di legge, l'intermediaria conclude per il rigetto delle domande del ricorrente.

3. La questione sottoposta al Collegio consiste, quindi, innanzitutto nell'accertare se la resistente sia incorsa in responsabilità precontrattuale per non aver agito nel rispetto dei principi di legge e aver violato gli obblighi normativi di informazione al cliente.

Nessun dubbio può sussistere circa la competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario a conoscere della presente controversia, considerando che questo è competente addirittura in presenza di semplice responsabilità precontrattuale, senza che le trattative siano sfociate nella stipula di un contratto. Anche simili fattispecie risultano, infatti, ricomprese nella definizione di "controversia" fornita all'art. 2 della deliberazione del CICR del 29 luglio 2009, intesa come "contestazione relativa a operazioni e servizi bancari e finanziari". In tal senso si è espressa la stessa Banca d'Italia nel risolvere alcune "Questioni Interpretative" all'indomani dell'avvio dell'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario. Tale posizione è stata peraltro ribadita fin dalle prime pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario (cfr. decisione n. 13/2010).

Essendo il cliente un consumatore, i rapporti tra lo stesso e l'intermediaria anche nella fase delle trattative devono essere informati, oltre che al generale obbligo di buona fede (art. 1337 cod.civ.) e alle specifiche disposizioni in materia di trasparenza poste dal D.Lgs. n. 385 del 1993, dalle previsioni del D.Lgs. n. 206 del 2005, ossia il Codice del Consumo, le cui disposizioni valgono, da un lato, a rafforzare i diritti contemplati da altre disposizioni di legge, che concorrono al contempo a interpretare, e, dall'altro, a colmare le lacune che nella tutela dei consumatori possono residuare da altre, più specifiche previsioni normative.

Il secondo comma dell'art. 2 fissa i diritti fondamentali di cui debbono godere i consumatori, tra cui quelli "c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità (...); c bis), all'esercizio delle pratiche commerciali secondo i principi di buona fede, correttezza e lealtà; (...) e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali; (...)". A sua volta, l'art. 39, con disposizione destinata a trovare applicazione *in primis* proprio nella fase delle trattative, ribadisce che le pratiche commerciali debbono essere "improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà", principi che, sempre secondo la norma, dovranno essere parametrati e valutati "anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori".

La buona fede, la correttezza e la lealtà costituiscono principi di carattere generale, in grado, come tali, di offrire ampia tutela ai consumatori, mentre il concetto di trasparenza,



traslato dall'ambito amministrativo, viene ulteriormente ad ampliare il diritto all'informazione.

Il diritto all'informazione rappresenta, infatti, uno dei cardini della normativa perché solo il consumatore debitamente informato potrà effettuare scelte consapevoli. In tal modo potrà realizzarsi quindi un'effettiva concorrenza nel mercato, destinata ad avvantaggiare *in primis* proprio i consumatori. L'informazione fornita deve peraltro essere "adeguata", e quindi particolarmente approfondita e qualificata, tale da fornire un quadro chiaro ed esauriente del contenuto e delle conseguenze del contratto che il consumatore si appresta a stipulare, tenendo anche conto del grado di avvedutezza di cui questo può godere.

Il successivo art. 5 del Codice di Consumo a sua volta precisa che le informazioni fornite al consumatore devono essere "adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore".

Alla tutela del diritto alla trasparenza, non solo per i consumatori, nello specifico settore dei contratti bancari e finanziari, è poi dedicato l'intero Titolo VI del D.Lgs. n. 385 del 1993, che include uno specifico capo dedicato al Credito al consumo.

In attuazione di tali disposizioni di legge, nella cui interpretazione non si potrà comunque prescindere dai principi posti dal Codice di Consumo, è stata adottata la delibera del CICR 4 marzo 2003 ed emanato il Provvedimento della Banca d'Italia sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari, che, nella versione applicabile *ratione temporis* alle trattative per la stipula del contratto in esame, risale al 25 luglio 2003.

Non va trascurato come il richiamo all'equità contenuto all'art. 2 del D.Lgs. n. 206 del 2005 consenta al giudice di riequilibrare contratti stipulati, ad esempio, in assenza di un'adeguata informativa del consumatore, facoltà comunque espressamente prevista dall'art. 140 dello stesso Codice di Consumo.

E' quindi alla luce dei generali obblighi di buona fede (artt. 1337 e 1375 cod.civ.) e di correttezza, dei principi del Codice di Consumo, nonché delle specifiche disposizioni del D.Lgs. n. 385 del 1993 e della relativa normativa secondaria di attuazione (e segnatamente, *ratione temporis*, le Disposizioni della Banca d'Italia del 25 luglio 2003) che dovrà valutarsi il comportamento tenuto dall'intermediaria nella fase di stipula del contratto e in quella ad essa anteriore.

Dovendo necessariamente condurre l'indagine sulla base dei documenti agli atti, si rileva innanzitutto la mancanza dell'Avviso contenente le principali norme di trasparenza e del Foglio informativo prescritti dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio 2003. Non si rinviene neppure la produzione indicata nelle controdeduzioni come "attestazione di avvenuta consegna dell'Avviso alla Clientela contenente le Principali Norme di Trasparenza e di Tutela del Consumatore e del Foglio Informativo".

Dalla documentazione prodotta dall'intermediaria, non risulta neanche che questa abbia in alcun modo reso edotto il cliente circa la possibilità di ricevere, prima della conclusione del contratto, la copia completa del relativo schema. Non è stata, infatti, prodotta alcuna copia dello schema con la dichiarazione del cliente attestante se abbia inteso o meno avvalersi di detta facoltà. Una simile dicitura, senza peraltro che sia sta barrata né la casella relativa all'esercizio né quella relativa alla rinuncia a tale facoltà, si ritrova solo al termine del contratto definitivo sottoscritto.

Quanto al documento di sintesi, risultano violate le disposizioni del Provvedimento della Banca d'Italia, prevedenti che questo deve essere "unito" al contratto, costituirne il frontespizio ed essere "redatto secondo modalità, anche grafiche, di immediata percezione e comprensione".



Nella fattispecie in esame, il documento di sintesi risulta viceversa direttamente inglobato nel testo del contratto, redatto con i medesimi, piccolissimi caratteri, senza alcuna evidenza né in merito al tipo di documento in sé, né tantomeno in merito al suo contenuto. Veramente scarse e del tutto inadeguate a consentire un'effettiva informazione del cliente, volta a metterlo in condizione di operare una scelta consapevole e un raffronto con le offerte di altri operatori, risultano in ogni caso le indicazioni contenute nel "Documento di sintesi" (espressione che si utilizza solo per mera comodità di riferimento, alla luce di quanto sopra evidenziato circa l'assenza di un effettivo simile documento) relative sia alle "Condizioni economiche" che alle "Principali condizioni del contratto". Le sommarie voci riportate al punto "Condizioni economiche" non trovano peraltro adeguato chiarimento nelle "Principali condizioni contrattuali", tanto da non esservi neppure rispondenza tra gli asterischi di richiamo.

Né il documento di sintesi né il corpo del contratto (che anche un occhio attento fatica a distinguere dal "Documento di sintesi") definiscono esattamente l'oggetto del rapporto, mentre equivoche risultano, per un consumatore di media cultura e avvedutezza, altresì le definizioni utilizzate ("Cedente", per indicare il mutuatario, anche ove non si discorra della cessione del quinto dello stipendio, "Cessionaria" per individuare la finanziatrice e "Amministrazione" per contraddistinguere il datore di lavoro privato).

Ambigua altresì la previsione contrattuale relativa alle modalità di addebito di interessi, commissioni e spese varie, non chiarendosi che si tratta di somme da versare alla finanziaria, così come il capitale, mediante la cessione del quinto dello stipendio.

Assolutamente carenti le indicazioni fornite nel corpo del contratto in merito alla voce "Commissioni Cessionario" (utilizzata nel "Documento di sintesi"), ove ci si limita a imputare il ragguardevole importo di € 3.808,51 "a titolo di commissione del Cessionario a convenuta copertura delle attività preliminari e conclusive del finanziamento (Esame documentazione, Oneri acquisizione provvista e conversione tassi, Elaborazione dati L.191/91 e L.108/96 etc.)".

Medesime considerazioni vanno formulate in relazione alla somma di € 1.662,04 addebitata al cliente "a titolo di commissioni dell'Agente in Attività Finanziaria, del Mediatore o di altro Intermediario Finanziario cui il Cedente ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi a convenuta copertura di tutte le attività di ricerca e mediazione definita con il presente finanziamento", a maggior ragione considerando che il contratto non precisa affatto che nel caso di specie vi sia stato l'intervento di un terzo.

Nessuna prova viene inoltre fornita circa un'adeguata informativa precontrattuale in merito all'intervento di terzi nella conclusione dell'affare e alle relative conseguenze economiche per il cliente.

Peraltro nel contratto non si indica se l'operazione sia stata perfezionata grazie all'intervento di un intermediario, e conseguentemente di nessun simile soggetto viene fornito il nominativo o la denominazione. Compare unicamente, proprio all'ultima riga del contratto, una firma per autentica di soggetto che si qualifica semplicemente mediante numero di iscrizione ad "Albo Banca Italia", sottoscrizione apposta peraltro sotto la dichiarazione prestampata, e neppure compilata - cui si accennava più sopra - relativa al ricevimento di "copia del contratto".

Da porre in rilievo, infine, la somma di € 2.062,15 addebitata al consumatore per premi assicurativi, senza che gli sia stata data alcuna possibilità di richiedere preventivi ad altre compagnie, facoltà che avrebbe dovuto viceversa certamente spettargli limitandosi il contratto a prevedere l'obbligo del mutuatario "a stipulare, a beneficio della Cessionaria, con Società di Assicurazione di primaria importanza, polizza assicurativa contro il rischio di decesso e contro il rischio impiego".



Alla luce di quanto sommariamente sopra rilevato (senza ovviamente entrare nell'analisi di altre clausole che non rilevano specificamente in relazione a quanto oggetto di ricorso), emerge con tutta evidenza la violazione degli obblighi di informazione, e, più in generale, di buona fede, correttezza e lealtà di cui l'intermediaria si è resa responsabile nei confronti del cliente tanto durante la fase delle trattative, che all'atto della stipula del contratto. Ciò ha inevitabilmente determinato una "illegittima compressione della libertà di autodeterminazione negoziale del cliente", come, in fattispecie molto simile, ritenuto da codesto Collegio, il quale ha reputato potersi addirittura ravvisare un'ipotesi di dolo incidente (cfr. decisione 340/2010).

Nella propria comunicazione del 10 novembre 2009 relativa alla "Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori", il Governatore ha al riguardo censurato un "non generalizzato rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela", mettendo in luce la necessità di riportare nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento "una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso de tempo".

Anche recentemente la Banca d'Italia, con la comunicazione dell'aprile 2011 relativa a "Principi e raccomandazioni contenuti nelle decisioni dell'ABF", ha posto in risalto come non sia "conforme a trasparenza e buona fede il comportamento dell'intermediario consistente nell'indicare cumulativamente e in modo generico le commissioni addebitate alla clientela nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Tale prassi comporta altresì la difficoltà o anche l'impossibilità per il cliente di individuare quali siano gli oneri da rimborsare in caso di estinzione anticipata".

Nella ricordata comunicazione del 10 novembre 2009, il Governatore ha peraltro censurato altresì il ricorso a una "catena distributiva abitualmente molto «lunga»", che tende a far "salire il «costo» finale applicato al credito concesso al cliente/consumatore", eccezione peraltro ribadita nella comunicazione del Direttore Generale della Banca d'Italia del 7 aprile 2011.

La violazione di doveri di informazione posti da disposizioni normative, ove perpetrata nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto, determina a carico del soggetto onerato del relativo obbligo l'insorgenza di responsabilità precontrattuale, da cui promanano diritti risarcitori in favore del danneggiato (cfr. Cass. S.U. 19 dicembre 2007, n. 26725).

Nessun dubbio può sorgere circa la sussistenza di una simile responsabilità anche in caso di stipula del contratto. Come, infatti, chiarito dalla Suprema Corte (da ultimo con la decisione n. 24795 dell'8 ottobre 2008, e con la sentenza a Sezioni Unite n. 26725 del 19 dicembre 2007, di piena adesione al solco tracciato dal precedente della stessa Corte di legittimità n. 19024 del 29 settembre 2005), "l'ambito di rilevanza della regola posta dall'art. 1337 c.c. va ben oltre l'ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume il valore di una clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto" (così Cass. 29 settembre 2005, n. 19024, ed anche Cass. 8 ottobre 2008, n. 24795). "La violazione, pertanto, dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace (artt. 1337 e 1338 c.c.), ma anche quando il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti



pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto" (così Cass. 8 ottobre 2008, n. 24795).

Il motivo di ricorso in esame merita pertanto accoglimento.

Ritenuta la sussistenza della responsabilità precontrattuale della resistente, il danno, intervenuta la conclusione del contratto, dovrà essere "commisurato al minor vantaggio ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto" (così Cass. 29 settembre 2005, n. 19024, e 19 dicembre 2007, n. 26725).

Tenuti presenti tali indicazioni e facendo applicazione del principio di equità, espressamente sancito dall'art. 2, 2° comma, del Codice del Consumo, il Collegio ritiene, in linea con le proprie precedenti decisioni, di accogliere la domanda risarcitoria del ricorrente, liquidando in via equitativa l'importo da riconoscere in suo favore a ristoro dei danni arrecatigli dalla condotta dell'intermediaria.

4. Infondate risultano, viceversa, le doglianze del cliente in merito alla lamentata assenza di clausola contrattuale di recesso e al saggio, ritenuto usuraio, degli interessi.

Il diritto di recesso ex art. 47 del Codice di Consumo è, infatti, contemplato all'art. 20 del contratto, anche se particolari conseguenze vengono previste per il suo esercizio, il cui esame esula tuttavia dalla presente controversia. Verrebbe, comunque, da chiedersi dove sia stato stipulato il contratto in esame, atteso che le parti sembrano implicitamente concordare nel ritenere che ciò sia avvenuto presso l'abitazione del ricorrente. Il luogo di stipula è indicato però in località diversa da quella in cui il cliente, come attesta il suo documento di identità allegato al ricorso, risiede.

Quanto al saggio degli interessi, il Teg risulta pari al 13,35%, e quindi ad una percentuale (benché leggermente superiore al tasso indicato dalla resistente) inferiore al 13,715% fissato dal DM 24 giugno 2009, in vigore nel periodo di stipula del contratto, mentre il Taeg risulta effettivamente del 17,51%. Da ricordare che, secondo l'interpretazione autentica fornita dal D.L. 29 dicembre 200, n. 394, convertito con legge 28 febbraio 2001, n. 24, la verifica circa l'eventuale carattere usuraio dei tassi va condotta con riferimento al limite di legge in vigore al momento in cui detti tassi sono stati convenuti, indipendentemente dal loro pagamento. Tra l'altro, *ratione temporis*, all'epoca di stipula del contratto di cui si controverte non erano in vigore le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura di agosto 2009, per cui i costi per la stipula delle assicurazioni obbligatorie non erano inclusi nel conteggio.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che la resistente riconosca al ricorrente la somma di € 6.000,00 equitativamente determinata.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA